

stito, senza che il secondo mutuante conosca i vincoli creati a beneficio del primo.

Stia sicuro quindi l'onorevole Giuriati che la Commissione non sollevierà all'articolo 7 nessuna pregiudiziale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuriati.

Giuriati. Ringrazio l'onorevole Picardi della speranza che mi dà, che la Commissione debba gradire qualcuna delle mie osservazioni, ma dichiaro che non mi appiglio a questa speranza, se non comincia dal gradire questa mia prima che è tanto semplice.

L'inconveniente eufonico, addotto dall'onorevole Picardi, che all'articolo 1° non si potrebbe esprimere tutto intero il concetto della specialità del privilegio, mi perdoni, ma mi pare che proprio non sussista. Imperocchè, come benissimo mi osservava testè l'amico onorevole Indelicato, allorché sia detto una volta: *per tutti o parte dei frutti*, quel *tutti o parte* enunciato una sola volta, regge poi tutto, per quanto lungo sia, il periodo successivo.

Ora dunque io mi permetterei di insistere, con la intelligenza che si facesse per opera della Commissione questo lieve lavoro di correzione di forma, cioè a dire che si esprimesse il concetto della specialità del privilegio all'articolo primo, e venisse soppresso tutto il secondo capoverso di questo articolo.

Se volessi far perder tempo alla Camera, potrei metterle innanzi gli abusi a cui può dar luogo questa disposizione, che, mentre non aggiunge niente all'articolo primo, pare che voglia aggiungere troppo. Ma mi sembra che ciascuno possa immaginarli e prego la Commissione ed il ministro di accogliere il mio desiderio.

Presidente. Dunque propone la soppressione del secondo capoverso?

Giuriati. Ne propongo la soppressione, con la intelligenza (sulla quale mi pare che ci sia una specie di accordo con la Commissione) che si rettifichi l'articolo primo includendovi la idea della possibile specialità del privilegio.

Presidente. L'articolo primo è già votato, onorevole Giuriati, e non è possibile tornarvi sopra; giacchè la sua proposta mi pare che ecceda i limiti del semplice coordinamento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi duole, ma debbo oppormi alla proposta dell'onorevole Giuriati. Prima di tutto (il nostro

presidente lo ha fatto notare), se l'articolo 1° è stato votato, non può più esservi fatta alcuna aggiunta. Non è questa una operazione di coordinamento; e guai, se si introducesse il sistema che, per coordinare, dopo che la Camera ha votato, si potessero fare delle code agli articoli! Allora le votazioni sarebbero tutte messe in questione. Dunque, da buon parlamentare, dichiaro che, essendosi votato dalla Camera l'articolo 1°, non si può, sotto nessuna forma, fare aggiunzioni ad esso.

Ma, indipendentemente da questa questione parlamentare, che ho dovuto fare in omaggio alla Camera, debbo presentare una seconda osservazione. Mi pare proprio inutile che si faccia la trasposizione voluta dall'onorevole Giuriati. Che cosa diciamo in questo comma tanto combattuto? Diciamo che il privilegio si può costituire sopra tutti gli oggetti, sopra una parte, o sopra qualcuno di essi. Ora mi pare che, votato l'articolo 1°, nell'articolo 2° non possano sorgere le quistioni tenute dall'onorevole Giuriati.

Egli dice, che, nella legge, *ciò che abbonda vizia*; ma io gli rispondo che, nel fare le leggi, bisogna, per quanto sia possibile, esprimersi chiaramente in modo da eliminare qualunque dubbio nella loro applicazione. Ora, nell'articolo 1°, noi abbiamo detto, e la Camera ha votato, che, a guarentigia dei prestiti, si può costituire un privilegio speciale sopra diversi oggetti ivi enumerati. Se la cosa restasse all'articolo 1°, sorgerebbe il dubbio se il privilegio può essere valido, anche quando si costituisce sopra una parte di questi oggetti, o su qualcuno di essi. Quindi vi è il bisogno assoluto di determinare che è valido il privilegio anche quando si costituisce sopra parte degli oggetti. Ed è tanto vero ciò, in quanto che il Codice civile distingue i privilegi in *generali* e *speciali*. Vi era dunque necessità di dire, che il privilegio, di cui si discute, o *generale* sopra tutti gli oggetti indicati nell'articolo 1°, o *speciale* sopra alcuni di essi, deve avere sempre il suo valore. Sicchè io credo che non possa essere soppressa il comma incriminato dall'onorevole Giuriati; e che invece debba stare così com'è stato concordato tra la Commissione ed il Ministero. Esso non può recare alcun inconveniente nella sua applicazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezza.

Mezza. Dopo le parole dell'onorevole ministro, rispetto alla questione di cui si tratta, mi resta da osservare, che da principio l'onorevole Giuriati aveva proposto che fosse da eliminare quest'articolo, in quanto che, mentre l'articolo 1° stabilisce